

- 2) Se l'ordinamento comunitario — e segnatamente il considerando 31 e l'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29/CE — osti a una disciplina nazionale (in particolare: l'articolo 71-sexies della LDA italiana in combinato operare con il d.m. 30 dicembre 2009 e con le istruzioni impartite dalla SIAE in tema di rimborsi) la quale preveda che, nel caso di supporti e dispositivi acquistati per scopi manifestamente estranei a quelli di copia privata — ossia per uso esclusivamente professionale —, il rimborso possa essere richiesto dal solo utente finale anziché dal produttore dei supporti e dispositivi.

<sup>(1)</sup> Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (GU L 167, pag. 10).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Francia) il 18 dicembre 2014 — ANODE — Association nationale des opérateurs détaillants en énergie/Premier ministre, Ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, Commission de régulation de l'énergie, GDF Suez**

**(Causa C-121/15)**

(2015/C 178/08)

*Lingua processuale: il francese*

**Giudice del rinvio**

Conseil d'État

**Parti**

*Ricorrente:* ANODE — Association nationale des opérateurs détaillants en énergie

*Convenuti:* Premier ministre, Ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, Commission de régulation de l'énergie, GDF Suez

**Questioni pregiudiziali**

- 1) Se si debba ritenere che l'intervento di uno Stato membro, consistente nell'imporre all'operatore storico di proporre al consumatore finale la fornitura di gas naturale a tariffe regolamentate, ma che non impedisce al fornitore storico e ai fornitori alternativi di proporre offerte concorrenti a prezzi inferiori a tali tariffe, sia destinato a determinare il livello del prezzo di fornitura del gas naturale al consumatore finale indipendentemente dal libero gioco del mercato e costituisca, per sua stessa natura, un ostacolo alla realizzazione di un mercato del gas naturale concorrenziale di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2009/73/CE <sup>(1)</sup>.
- 2) In caso di risposta positiva alla prima questione, sulla base di quali criteri dovrebbe essere valutata la compatibilità di un siffatto intervento dello Stato sul prezzo di fornitura del gas naturale al consumatore finale con la direttiva 2009/73/CE.

In particolare:

- a) In quale misura e a quali condizioni l'articolo 106, paragrafo 2, del Trattato, letto in combinato disposto con l'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/73/CE, permette agli Stati membri, intervenendo sul prezzo di fornitura del gas naturale al consumatore finale, di perseguire altri obiettivi, come la sicurezza dell'approvvigionamento e la coesione territoriale, oltre al mantenimento del prezzo della fornitura a un livello ragionevole.

- b) Se l'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/73/CE consenta, tenuto conto in particolare degli obiettivi di sicurezza dell'approvvigionamento e di coesione territoriale, l'intervento di uno Stato membro sulla fissazione del prezzo di fornitura del gas naturale fondato sul principio di copertura dei costi completi del fornitore storico, e se i costi destinati ad essere coperti dalle tariffe possano includere altre componenti oltre a quella che rappresenta l'approvvigionamento a lungo termine.

<sup>(1)</sup> Direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE (GU L 211, pag. 94).

---

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Hamburg (Germania) il 12 marzo 2015 — Salutas Pharma GmbH/Hauptzollamt Hannover**

**(Causa C-124/15)**

(2015/C 178/09)

*Lingua processuale: il tedesco*

**Giudice del rinvio**

Finanzgericht Hamburg

**Parti**

*Ricorrente:* Salutas Pharma GmbH

*Convenuto:* Hauptzollamt Hannover

**Questione pregiudiziale**

Se la nomenclatura combinata nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune <sup>(1)</sup> nella versione modificata dal regolamento (CE) n. 1777/2001 della Commissione del 7 settembre 2001 <sup>(2)</sup> debba essere interpretata nel senso che compresse effervescenti con un tenore di calcio di 500 mg per compressa impiegate per prevenire e curare una carenza di calcio e quale coadiuvante di una terapia specifica diretta alla prevenzione e alla cura di un'osteoporosi e per le quali sull'etichetta è consigliata una dose massima giornaliera per gli adulti di tre compresse (= 1 500 mg) debbano essere classificate nella sottovoce 3004 9000.

<sup>(1)</sup> GU L 256, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 240, pag. 4.

---

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Centrale Raad van Beroep (Paesi Bassi) il 18 marzo 2015 — H.C. Chavez-Vilchez e a./Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank (Svb) e a.**

**(Causa C-133/15)**

(2015/C 178/10)

*Lingua processuale: il neerlandese*

**Giudice del rinvio**

Centrale Raad van Beroep

**Parti**

*Ricorrenti:* H.C. Chavez-Vilchez, P. Pinas, U. Nikolic, X.V. Garcia Perez, J. Uwituze, Y.R.L. Wip, I.O. Enowassam, A.E. Guerrero Chavez,